

Informativa alla Clientela

OGGETTO: Articolo 1, comma 736, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (cd. "Legge di Bilancio 2023") (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario 43): Proroga al 31 dicembre 2023 delle misure di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste per i territori delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) dall'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, come integrate dall'art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 del 1° settembre 2017)** è stato dichiarato per centottanta giorni dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 480 dell'8 settembre 2017 (G.U. n. 218 del 18 settembre 2017) recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017"* prevede, all'art. 4 (*"Sospensione dei mutui"*), comma 1, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **il diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate del finanziamento fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

Successivamente, la **Legge n. 197 del 29 dicembre 2022** recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (cd. "**Legge di Bilancio 2023**") (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 – **Supplemento Ordinario 43**), all'articolo 1, comma 736, tra le altre, ha disposto che *"(..) Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano" fino al 31 dicembre 2023 "(..) anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 27 febbraio 2023.

Sarà possibile richiedere la sospensione fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza del 31 dicembre 2023.**

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**
ovvero
- 2) **l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., *Chief Financial Officer* – Unità Organizzativa *Back Office* Amministrativo e Finanziario, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta